



Ric. n.442/2006

Sent.n.606/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,

con l'intervento dei signori magistrati:

De Piero Rita	Presidente f.f.
Angelo Gabbricci	Consigliere
Riccardo Savoia	Consigliere, relatore

**Avviso di Deposito
del
a norma dell'art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione**

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 442/2006, proposto da M.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Zampieri e Alberto Rela, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.to Enrico Tonolo, in Venezia, San Marco 4590;

CONTRO

l'Amministrazione dell'Interno, in persona del ministro *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore della Provincia di Vicenza n. Cat A. 12/2005/Imm. n. 475/ag di prot. in data 7 dicembre 2005, notificato al ricorrente l'8.2.2006 di rigetto del permesso di soggiorno;

Visto il ricorso, notificato il 22 febbraio 2006 e depositato presso la Segreteria 2 marzo 2006, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

udito all'udienza camerale del 15 marzo 2006 (relatore il consigliere Riccardo Savoia), l'avv. Zampieri per la parte ricorrente;

considerato:

che, nel corso dell'udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all'esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, *ex artt.* 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il provvedimento impugnato è costituito dalla reiezione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno perché il ricorrente non avrebbe svolto regolare attività lavorativa dal settembre 2004 al settembre 2005, date pertinenti ai fini dell'accertamento dei requisiti legittimanti il rinnovo;

che avverso tale diniego viene dedotta, tra gli altri motivi, la violazione dell'art.22, comma 11 del DPR n.286/98, laddove prevede che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno, e dell'art. 4 comma 3, laddove richiede la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno;

ritenuto:

che le censure siano fondate, posto che va infatti osservato che il

richiedente ben può dimostrare che nel periodo indicato ha percepito sussidi diversi da quelli derivanti dalla normale prestazione lavorativa, quali possono essere sussidi di disoccupazione – cfr. Tar Piemonte, n.1314/05-, ovvero, come nella specie, indennità di mobilità, purchè dimostri, appunto, la sufficienza dei mezzi di sussistenza;

che, in più, il ricorrente ha successivamente al periodo indicato – settembre 2005 – svolto attività lavorativa, dal 26.9.al 4.11, ed è stato destinatario di proposta di assunzione in data 21.12.;

che, conseguentemente, il ricorso vada accolto con annullamento del diniego impugnato;

che le spese di giudizio seguano la soccombenza e vadano poste a carico dell'amministrazione resistente, e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di causa liquidate in euro 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 15 marzo 2006.

Il Presidente

l'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione